

FORMAZIONE PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO



Accordo fra Stato e Regioni del 22/02/2012

© SISTEMA SRL - All Rights Reserved

4

3

2

1

ARGOMENTI DEL CORSO

NON C'É FORMAZIONE VERA
SENZA L'ADDESTRAMENTO

 **SISTEMIA.**

Formazione dei lavoratori

Comma 1:

Il **datore di lavoro** si deve **assicurare** che ciascun lavoratore riceva una **formazione sufficiente ed adeguata** in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle **conoscenze linguistiche**, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.





Formazione dei lavoratori

Comma 4:

La **formazione** ed, ove previsto, **l'addestramento specifico** devono avvenire in occasione:

- a) del **trasferimento** o **cambiamento di mansioni**;
- b) della **introduzione di**:
 - **nuove attrezzature** di lavoro;
 - **nuove tecnologie**;
 - **nuove sostanze** e **preparati pericolosi**.

Comma 5:

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e **sul luogo di lavoro**.

*L'addestramento avviene in occasione di utilizzo di **attrezzature particolarmente rischiose** (carrelli elevatori, piattaforme aeree, ecc.) e di **rischi particolarmente rilevanti** (MMC, utilizzo DPI, ecc.).*

Formazione dei lavoratori

Comma 6:

La **formazione** essere **periodicamente ripetuta** in relazione **all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.**

Comma 7:

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica **formazione** e un **aggiornamento** periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.



Informazione, formazione e addestramento

Comma 1:

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché **per ogni attrezzatura** di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria **informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati**, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.





Informazione, formazione e addestramento

Comma 2:

Il datore di lavoro provvede altresì a **informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature** di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Comma 3:

Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Informazione, formazione e addestramento

Comma 4:

Il datore di lavoro provvede affinché i **lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari** di cui all'articolo 71 (comma 7), **ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici**, tali da consentire **l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro**, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.



Operaio cade da alcuni metri d'altezza e perde la vita

Operaio cade da alcuni metri d'altezza e perde la vita: dramma in un'Officina Meccanica

L'incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio: sul posto sono intervenuti i carabinieri, lo Spisal e il Suem 118 che ha tentato di rianimarlo. Tutti i tentativi di rianimare lo sfortunato lavoratore da parte del Suem 118 sono stati vani. L'incidente si è verificato verso le 14.30. A perdere la vita è stato un uomo classe 1958 di Mira nel Veneziano: a causare la tragedia sarebbe stata una manovra errata mentre l'operaio era alla guida del muletto. L'uomo è precipitato con il veicolo da un soppalco di 6 metri all'interno del capannone. Nel violentissimo impatto col suolo si è ferito in maniera letale, morendo sul colpo. **Morire sul lavoro** - dichiara Marquidas Moccia, Segretaria Generale della Filcams Cgil di Padova - **è qualcosa di inaccettabile!**



Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi

- ✓ Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro **carico nominale** e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.



- ✓ Gli **accessori di sollevamento** devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.



Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi



- ✓ I **ganci** utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.
- ✓ Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.


Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi

- ✓ I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di **dispositivi di frenatura** atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a **consentire la gradualità dell'arresto.**




Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi

- ✓ I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
- ✓ Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.



Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi

- ✓ Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.



Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi

Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. Possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.



Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi



Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura.

Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.

Dall'esito della valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro nomina il **Medico Competente** per l'attuazione della **sorveglianza sanitaria**.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **accertamenti preventivi** intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) **accertamenti periodici** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.



Gli accertamenti comprendono **esami clinici e biologici e indagini diagnostiche** mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

Il D.Lgs.vo 81/08, prevede espressamente. all'art. 41, comma 4, l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata "alla verifica della assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti"



L'elenco delle mansioni a rischio che prevedono drug test e alcool test sono riportati nei provvedimenti 16 Marzo 2006 (alcol dipendenza) e 30 Ottobre 2007 (tossico dipendenza)

MANSIONI LAVORATIVE SOGGETTE AL DRUG TEST ED ALCOOL TEST

- addetti alla produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di gas tossici, materiali infiammabili, esplosivi e fuochi d'artificio;
- macchinisti ed addetti alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, tranviario e impianti assimilati;
- addetti ai lavori in cave e miniere;
- personale sanitario pubblico e privato esposto al rischio di ferite da taglio o da punta;
- personale che svolga attività con dotazione di armi.
- personale marittimo e componenti dell'equipaggio di navi mercantili, passeggeri, e piattaforme in mare;
- piloti, controllori ed assistenti al volo, personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose;
- conducenti di gru, **carrelli elevatori**, piattaforme di lavoro mobili elevabili, trattori agricoli, escavatori, autoribaltabili a cingoli, macchine di movimentazione terra
- personale edile che svolga attività in quota ad altezza superiore ai due metri;

POSITIVITA' AI TEST

Il medico competente, all'atto dell'assunzione del personale provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione.

Il lavoratore risultato positivo ai tests, comportando tale positività un giudizio di inidoneità temporanea, viene inviato da parte del medico competente al servizio per le tossicodipendenze (SER.T) dell'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l'attività produttiva o in cui risiede il lavoratore, o alle altre strutture sanitarie indicate all'art. 2, rispettivamente competenti.

Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SER.T o da altra struttura sanitaria competente evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero, che renda possibile un successivo inserimento nell'attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.

